



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

RGE 304\2018

IL GE

Sciolta la riserva di cui al verbale del 28.03.2023;

rilevato che con l'ordinanza del 7.12.2021 il G.E. ha preso atto ai sensi dell'art 623 c.p.c. della disposta sospensione della procedura esecutiva con provvedimento del GD del 25.11.2021 di approvazione del piano del consumatore;

rilevato che con provvedimento del 12.04.2022 il Collegio, adito in sede di reclamo, ex artt. 12, secondo comma, e 12 bis, quinto comma, l. n. 3/2012, ha revocato il decreto di omologa del Tribunale di Nola, in composizione monocratica, del 31/01/2022, RG 10/2021;

rilevato che la questione di diritto rimessa alla valutazione della scrivente attiene alla circostanza se ai fini della proposizione della istanza di riassunzione ex art 627 c.p.c. della procedura esecutiva sospesa ex art 623 c.p.c. a seguito dell'adozione da parte del Collegio del decreto di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell'art 12 bis della legge n.3 del 2012 come integrata dalla l. n. 221 del 2012, occorra che il provvedimento emesso dal Collegio sia definitivo (ovvero che sia decorso il termine per proporre ricorso in Cassazione e questa non sia proposta ovvero che la proposta impugnazione proposta sia stata definita) ovvero tale definitività non sia necessaria, potendo essere la procedura esecutiva immediatamente riassunta, stante il carattere non decisorio né definitivo del provvedimento *de quo*;

la soluzione del problema evidenziato parte necessariamente dalla indagine in ordine alla possibilità o meno di proporre ricorso in Cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell'art 12 bis della legge n.3 del 2012 come integrata dalla l. n. 221 del 2012 ;

sul punto ritiene questo giudice di aderire al principio di diritto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale “ *è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell' art. 12-bis della l. n. 3 del 2012 , come integrata dalla l. n. 221 del 2012 , tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell'idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi* “ cfr Cassazione Civile n. 10095 del 10.04.2019; confermata da Cassazione Civile n.17837 del 3.07.2019, e da Cass. Civ. n. 28013 del 26.09.2022 (quest'ultima in relazione alla diversa fattispecie di rigetto del reclamo avverso il diniego del giudice monocratico di omologazione del piano del consumatore) che con ampia ed articolata motivazione supera tutte le argomentazioni di segno contrario addotte dalla



medesima giurisprudenza di legittimità nelle pronunce di Cass., 1 agosto 2017, n. 19117 (con riferimento alla sottospecie del piano del consumatore), di Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328 e di Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451 (entrambe con riguardo alla sottospecie dell'accordo di ristrutturazione proposta dal debitore);

posta, dunque, l' ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso il provvedimento assunto dal Collegio, ritiene questo giudice che ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva sospesa ex art 623 c.p.c. occorre che il provvedimento di accoglimento del reclamo diventi definitivo, atteso che solo alla definitività dello stesso potrà ritenersi caducato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva assunto dal G.D.;

nel caso di specie la debitrice esecutata ha proposto avverso lo stesso ricorso in Cassazione conseguentemente allo stato la procedura esecutiva non può essere riassunta;

PQM

Rigetta la istanza di riassunzione della procedura esecutiva rge 304\2018 difettando il presupposto per la riassunzione dello stesso.

Nola 28.03.2023

Si comunichi

IL GE

Dott.ssa Roberta Guardasole